

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
--	--

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

Oggetto: FC25SER085 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI ARCHIVIAZIONE, TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DI
VETRINI, BLOCCHETTI, MACRO CASSETTE, MACRO VETRINI, COMPRENSIVO
DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN ARCHIVIO DI CONSERVAZIONE A
LUNGO TERMINE E DELL'ALLESTIMENTO DI ARCHIVI TEMPORANEI,
per un periodo di 60 (sessanta) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36

	(trentasei) mesi
--	------------------

CIG _____

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o
"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e
sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,
n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,
domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente
atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

	e
--	---

_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in _____, qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche “*Contraente*”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche “*Parti*”.

	<i>Premesso che</i>	
	- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. _____ dd. _____, è stata indetta	
	procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica	
	eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del Servizio	
	_____ (FC25SER085);	
	- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di	
	Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, gli Allegati Offerta economica e	
	lo Schema di contratto;	
	- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ____/s dd. _____ ;	
	- il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di	
	impegnarsi a svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni,	
	modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal	
	Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall’offerta presentata in sede	
	di gara;	
	- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA	
	_____) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. _____, emessa in data _____ da	
	_____ (C.F./P.IVA _____) per l’importo di € _____ (euro ____/ ____);	
	- il Contraente ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi	
	n. _____, a far data dal _____ e con scadenza al _____ con _____e con le modalità e secondo i	
	criteri previste dal Capitolato tecnico;	
	- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	
	di gara;	
	- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il	
	Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;	

	- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
	Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;	
	- è stato individuato nella persona di_____ il Direttore dell'Esecuzione del	
	Contratto (DEC).	
	Art. 1) - PREMESSE	
	1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente Contratto.	
	Art. 2) - OGGETTO	
	1. ASU FC affida al Contraente che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento	
	del servizio "FC25SER085 Servizio per la realizzazione di un sistema integrato	
	di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro	
	cassette, macro vetrini, comprensivo della realizzazione e gestione di un archivio	
	di conservazione a lungo termine e dell'allestimento di archivi temporanei, per	
	un periodo di 60 (sessanta) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36	
	(trentasei) mesi, come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara e nel	
	Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i	
	cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e	
	sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati.	
	2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive	
	e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si	
	impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo	
	espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di	
	ASU FC.	
	Art. 3) - CORRISPETTIVO	
	1.ASU FC pagherà, al contarente che accetta, il corrispettivo presunto pari ad €	

	_____ (euro ____/__) I.V.A. esclusa come di legge, precisando che	
	verranno remunerate le prestazioni effettivamente svolte previa acquisizione del	
	riscontro di regolare esecuzione del Servizio rilasciato dai competenti Uffici di	
	ASU FC .	
	2. Il servizio avrà decorrenza dal _____ al _____.	
	3. ASU FC si riserva la facoltà di:	
	-attivare, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, l'opzione di	
	rinnovo del contratto per 36 (trentasei) mesi, di variazione in aumento fino alla	
	misura massima del 20% (venti per cento) e di proroga tecnica (6 mesi).	
	Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	1. Solo a partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di	
	richiedere una revisione dei prezzi.	
	2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
	concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale	
	adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
	presentazione dell'istanza di revisione.	
	Si rimanda all'apposito paragrafo del Disciplinare di gara.	
	3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
	diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non	
	potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
	all'atto della presentazione dell'offerta.	
	Art. 3.2) - SUBAPPALTO	
	1. Il Contraente affida all'Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____)	
	avente sede legale in _____, n. __ - _____, in qualità di subappaltatore,	
	l'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto _____ .	

	55/2013).	
	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella successiva Lettera di affidamento.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di	
	Affidamento.	
	3. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	
	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell’apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell’ordine N.S.O.	
	4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	
	1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	

	Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine – della notizia di	
	inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del Contratto.	
	4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ – cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	
	7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
	Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto	
	aggiuntivo.	
	Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'	
	1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
	diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	

	e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
	2. Il Contraente si impegna a rispettare tutti i requisiti minimi e tutte le clausole riportate in Capitolato, nel Disciplinare e negli altri documenti di gara.	
	3. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
	a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;	
	b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
	c) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.	
	4. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.	
	Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
	4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente Contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
	Art. 7.1) CLAUSOLA SOCIALE	
	1. Il Contraente, in applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.lgs.	

	36/2023, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale già	
	operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, nei termini previsti	
	nel Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.	
	2. Il rispetto delle previsioni del suddetto Progetto di assorbimento sarà oggetto	
	di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del	
	contratto.	
	3. L'indadempimento degli obblighi assunti con il Progetto di assorbimento del	
	personale potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da	
	parte dell'Amministrazione contraente della gravità dello stesso.	
	Art. 8) - RECESSO	
	1. ASU FC si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso totale o parziale dal	
	contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art.123 del D.lgs. 36/2023, mediante	
	trasmissione via PEC di espressa comunicazione con un termine di preavviso non	
	inferiore a 90 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto, nel caso del	
	verificarsi di una delle seguenti fattispecie:	
	- esperimento di apposita procedura centralizzata da parte della Centrale di	
	Committenza e/o di attivazione di una o più convenzioni Consip aventi ad oggetto	
	l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal	
	presente Capitolato;	
	- nei servizi della stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico	
	organizzativa rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato.	
	In caso di recesso anticipato della Stazione Appaltante, l'appaltatore nulla potrà	
	pretendere da ASU FC, salvo il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta	
	sino alla data del recesso.	
	2. Sarà onere di ASU FC tenere indenne la controparte degli oneri e dei costi,	

	nonché del lucro non realizzato, oltre al decimo dell'importo dei servizi non	
	eseguiti. Prima di procedere alla liquidazione delle competenze, ASU FC	
	procederà a verificare la regolarità dei servizi svolti.	
	Art. 9) - PENALI	
	1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione	
	richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale	
	copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti	
	dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti,	
	senza diritto ad alcuna rivalsa.	
	2. ASU FC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle	
	norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penali in ogni	
	caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della	
	progressione, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c	
	3. Si rimanda all'art. 11 del Capitolato tecnico per il dettaglio delle penali.	
	4. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, saranno	
	applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al	
	comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e	
	proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.	
	5. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto	
	ammontare netto contrattuale.	
	6. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove	
	se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto.	

	L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave	
	inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.	
	L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali	
	previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	7. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
	di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare,	
	entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa,	
	eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
	Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
	all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	8. È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l'applicazione di	
	tre penalità, cumulabili tra loro.	
	9. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
	mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei	
	casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non	
	siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori	
	danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
	Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso	
	nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.	
	Art. 11) - RISOLUZIONE	

	1. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, per la risoluzione del	
	Contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del	
	Codice dei contratti pubblici.	
	2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto ai	
	sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1453 del Codice civile in danno all'Operatore	
	economico. L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore economico	
	dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per	
	i fatti che ne hanno motivato la risoluzione.	
	3. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
	rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	
	eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore	
	Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla	
	competerà all'Operatore Economico inadempiente.	
	Art. 12) - CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
	sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 13) - RINVIO A NORME	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	
	alle previsioni del codice civile in materia.	
	2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
	del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
	Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro
_____/____) I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.
--

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con sede legale in Via
Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -
cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e
Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (___), C.F./P.IVA _____
_____ - _____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 3.1), 3.3), 4), 5), 6), 7), 7.1), 8), 9), 10), 11), 12), 14) del presente Contratto.

Sottoscritto digitalmente

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET
CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W
DATA FIRMA: 27/06/2025 13:30:28
IMPRONTA: 6947A06E71D86CEC3810959F83916828169E95ADA8A21D41418305B9F87D7A45
169E95ADA8A21D41418305B9F87D7A45B9F2C4C9CAEAF37E9D5C166E3229E2DE
B9F2C4C9CAEAF37E9D5C166E3229E2DE91EEBEA2F8F47163283ABB8A15EFBF87
91EEBEA2F8F47163283ABB8A15EFBF87357F9CA1132B1F1B2714A4DFDA2FACEA